CAMERA DEI DEPUTATI N. 4175-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **PINTUS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

nella seduta dell'11 ottobre 1962

Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano il 31 luglio 1962

Presentata alla Presidenza il 16 gennaio 1963

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, firmata il 31 luglio 1962, non altera sostanzialmente lo stato preesistente delle norme in vigore fra i due ordinamenti giuridici. I rapporti monetari reciproci risalgono nella loro prima regolamentazione alle intese che furono strette nel 1930 in seguito alla stipulazione degli Accordi Lateranensi.

Con lo strumento al nostro esame resta immutato quanto era già in vigore a proposito delle monete vaticane che rimangono identiche sia nella parte materiale sia per il valore nominale che per quello intrinseco a quelle italiane. Le une e le altre continuano ad avere corso legale nei rispettivi territori dei due Stati con potere liberatorio nelle relazioni tra privati ed in quelle con Enti pubblici.

Il cambio in valuta italiana delle monete pontificie accumulatesi nelle casse dello Stato italiano potrà essere operato su richiesta sia dall'Italia, sia dalla Città del Vaticano. Le

monete dichiarate fuori corso di ambo le parti dovranno obbligatoriamente essere ritirate.

In particolari circostanze potranno essere coniate monete diverse dall'oro in quantità maggiore dei cento milioni di lire annue. Ciò potrà accadere nel caso di Sede Vacante, nell'anno in cui si sia verificata la vacanza, in ogni Anno Santo giubilare ed in quello di apertura del Concilio Ecumenico.

La convenzione avrà una durata di dieci anni, a partire dal 1° gennaio 1961 e potrà essere denunciata sia dall'Italia, sia dallo Stato della Città del Vaticano con un preavviso di sei mesi.

Onorevoli colleghi, trattandosi di uno strumento che rinnova senza mutamenti sostanziali un precedente accordo, il vostro Relatore ne chiede l'approvazione convinto che questa corrisponde all'interesse sia del nostro Paese, sia della altissima Entità giuridica e morale con la quale la convenzione è stata stipulata.

PINTUS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano il 31 luglio 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 9 della Convenzione stessa.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.